

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1943

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MEDURI, NANIA, BATTAGLIA Antonio,
FLORINO, SPECCHIA, GRILLOTTI, TOFANI, BEVILACQUA,
RAGNO, DE CORATO, TREMATERRA, BONGIORNO,
VALDITARA e GENTILE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GENNAIO 2003

Interventi in favore della città di Reggio Calabria

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246, ha stabilito che il risanamento e lo sviluppo dell'area urbana di Reggio Calabria sono di preminente interesse nazionale e che i relativi interventi sono di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

Tale rilievo risulta tuttora pienamente fondato in considerazione dell'importanza che riveste l'area urbana di Reggio nella regione Calabria.

Il presente disegno di legge si rende necessario per rafforzare e proseguire l'opera di risanamento del tessuto urbano della città, al fine di migliorare la qualità degli assetti sociali, economici e territoriali.

L'attività dell'amministrazione comunale è incentrata sulla riqualificazione del sistema idrico, fognario e viario ed edilizio nelle periferie della città che si trovano in un grave stato di degrado. Gli interventi dovranno interessare anche quei rioni del centro della città per i quali è prevista una riqualificazione, attraverso la demolizione delle vecchie case e la costruzione di nuovi edifici de-

stinati sia ai residenti sia a strutture turistico-alberghiere.

Interventi mirati interesseranno il patrimonio artistico-culturale della città, primo fra tutti il completamento della ristrutturazione del teatro comunale Cilea, nonché lo sviluppo dell'area universitaria. In questo modo si offrirà alla cittadinanza un polo culturale di inestimabile valore.

Per il finanziamento di tali interventi, l'articolo 2 del disegno di legge autorizza un contributo di 4 milioni di euro per l'anno 2003 in favore del comune di Reggio Calabria per la realizzazione di interventi di ristrutturazione del patrimonio immobiliare di preminente interesse artistico e culturale. A decorrere dall'esercizio finanziario 2004, il finanziamento degli interventi per la riqualificazione della città di Reggio Calabria potrà essere determinato, anche con valenza triennale, dalla tabella D della legge finanziaria.

L'articolo 3 autorizza due limiti di impegno quindicennali di 2,5 milioni di euro a decorrere, rispettivamente, dall'anno 2004 e dall'anno 2005 in favore del comune di Reggio Calabria per la realizzazione di interventi di riqualificazione urbana della città.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge reca disposizioni dirette a promuovere la realizzazione di interventi di recupero e risanamento urbano nel territorio della città di Reggio Calabria mediante l'erogazione di contributi da parte dello Stato.

Art. 2.

(Interventi di ristrutturazione del patrimonio di interesse artistico e culturale)

1. Per la realizzazione di interventi di ristrutturazione del patrimonio immobiliare di preminente interesse artistico e culturale è autorizzato un contributo di 4.000.000 di euro in favore del comune di Reggio Calabria.

2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2004 il contributo di cui al comma 1 è determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 4.000.000 di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 3.

(Interventi di riqualificazione urbana)

1. Sono autorizzati due limiti di impegno quindicennali di 2.500.000 euro ciascuno a decorrere dall'anno 2004 e a decorrere dall'anno 2005 in favore del comune di Reggio Calabria per la realizzazione di interventi di riqualificazione urbana della città.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 2.500.000 euro per l'anno 2004 e a 5.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per l'anno 2004 e per l'anno 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 4.

(Contabilità speciale)

1. Le risorse di cui agli articoli 2 e 3 sono versate su apposita contabilità speciale da istituire ai sensi dell'articolo 585 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Le somme versate su detta contabilità speciale sono accreditate al sindaco del comune di Reggio Calabria in qualità di funzionario delegato.

Art. 5.

(Coordinamento con la normativa vigente)

1. Resta fermo quanto previsto dal decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246.